

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 ottobre 2014, n. 60

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 23 del 27 marzo 2012 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di:

- **un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Vito dei Normanni (BR);**
- **nuova stazione elettrica a 150/380 KV della rete di trasmissione nazionale TERNA e relativi raccordi di collegamenti in entra/esce sulla linea Terna a 380 KV "Brindisi-Taranto N." da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).**

Società: Enel Green Power S.p.A., Viale Regina Margherita, 125 - ROMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

alla Società Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 - Roma con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 27 marzo 2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR);
- nuova stazione elettrica a 150/380 KV della rete di trasmissione nazionale TERNA e relativi raccordi di collegamenti in entra/esce sulla linea Terna a 380 KV "Brindisi-Taranto N." da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).

che in data 3 settembre 2012 la determinazione dirigenziale n. 23/2012 è stata pubblicata su due quotidiani uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Con nota pec del 14 agosto 2012 acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO_159 - 29.08.2012 - 007878 la società Enel Green Power S.p.A. ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 20.8.2012 e depositava comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008 e della DD 23/2012;

Con nota del 21 settembre 2012 la società Enel Green Power S.p.A. formulava richiesta di proroga dei termini di presentazione delle fideiussioni previsti dall'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008 e dalla DD 23/2012;

con nota pec prot. AOO_159 - 16.11.2012 - 0010861 l'Ufficio Energia concedeva, per effetto dell'art. 5 comma 19 lett. A) della L.R. 25/2012, alla società Enel Green Power S.p.A. la proroga del termine per la presentazioni delle fideiussioni al 15.04.2013;

con nota del 9 aprile 2013 acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO_159 - 15.04.2013 - 0003225 la società Enel Green Power S.p.A. trasmetteva:

- Dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Copia della dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 31/2008;
- Fideiussione a prima richiesta, emessa dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto in oggetto a favore della Regione Puglia, di importo pari ad € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) della Legge Regionale n. 31/2008;
- Fideiussione a prima richiesta, emessa dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., rilasciata a garanzia del ripristino dei luoghi a fine esercizio dell'impianto in oggetto, a favore del Comune di San Vito dei Normanni di importo pari ad € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) della Legge Regionale n. 31/2008;

Premesso che:

con nota PEC del 26 maggio 2014 acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO_159 - 28.05.2014 - 0003229 la società Enel Green Power S.p.A. presentava una prima richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 5 co. 21 della legge regionale n. 25/2012 di mesi 24 formulando le seguenti motivazioni:

- per connettere l'impianto eolico al gestore di rete Terna Rete Italia mediante la realizzazione di una stazione elettrica 150/380KV, occorre procedere con la cessione dei terreni acquisiti dalla Società Enel Green Power Srl in agro di Latiano, previa richiesta di voltura della A.U. alla stessa Terna per quel che concerne la costruzione e l'esercizio della stazione elettrica e rilascio del relativo provvedimento;
- il gestore di rete Terna Rete Italia non è in grado di accogliere la richiesta di voltura dei titoli autorizzativi e di proprietà dei terreni in quanto in attesa della conclusione con sentenza definitiva di ricorso avverso il rilascio dell'A.U. formalizzato da proprietari terrieri contro la Regione Puglia e nei confronti della Società Enel Green Power Srl;
- al fine di consentire la costruzione completa della Stazione Elettrica 150/380 KV a cura del gestore di rete occorre garantire la disponibilità dell'arco

temporale indicato dal codice di Rete e ribadito nella STMG e nella STMD;

con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;

al prot. AOO_159 - 15.10.2014 - 0005611 in ordine alla richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori ed alla comunicazione relativa alla validità del titolo abilitativo conseguito con la Procedura Abilitativa Semplificata

con nota PEC prot. AOO_159 - 2.10.2014 - 0005319 l'Ufficio Energia chiedeva alla società Enel Green Power S.p.A. di presentare nuova fidejussione a favore della Regione Puglia con validità congrua al periodo di proroga richiesto;

con nota PEC del 14 ottobre 2014 acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO_159 - 15.10.2014 - 0005611 la società Enel Green Power S.p.A. trasmetteva copia della estensione della garanzia vigente con scadenza della stessa al 28 maggio 2017;

la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."

la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";

la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 20/02/2015 in quanto pari a 30 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori e quindi dal 20/08/2012.

- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi venti del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione dell'impianto eolico fino al 20.10.2016;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 60 del 30 Ottobre 2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alla documentazione agli atti d'Ufficio.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto delle note della società Enel Green Power Srl, acquisite al prot. AOO_159 del 28.05.2014 - 0003229, al prot. AOO_159 del 29.07.2014 - 00045380, al prot. AOO_159 del 26.08.2014 - 0004662 ed al prot. AOO_159 - 15.10.2014 - 0005611 in ordine alla richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori ed alla comunicazione relativa alla validità del titolo abilitativo conseguito con la Procedura Abilitativa Semplificata, ed dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Vito dei Normanni (BR);

- nuova stazione elettrica a 150/380 KV della rete di trasmissione nazionale TERNA e relativi raccordi di collegamenti in entra/esce sulla linea Terna a 380 KV "Brindisi-Taranto N." da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).

Di concedere, con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga di mesi venti del termine di fine lavori per la realizzazione dell'impianto eolico e delle opere connesse.

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art.

5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere".
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comu-

nicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, ai comuni di San Vito dei Normanni e Latiano.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 6 novembre 2014, n. 61

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 233 del 1 settembre 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Sava (TA), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Sava Energia s.r.l., con sede legale in Manduria (Ta).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;